



COMUNE DI BARASSO
(Provincia di Varese)

Approvato con Delibera
di Consiglio Comunale
N° 29 del 17.12.2018

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE
DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE
INCARICHI DI PATROCINIO E DI
CONSULENZA LEGALE**

INDICE

		Pag
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento e suo ambito di applicazione</i>	3
Art. 2 -	<i>Istituzione Albo comunale degli avvocati</i>	3
Art. 3 -	<i>Requisiti per l'inserimento nell'elenco</i>	4
Art. 4 -	<i>Iscrizione nell'elenco</i>	5
Art. 5 -	<i>Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo</i>	7
Art. 6 -	<i>Condizioni</i>	9
Art. 7 -	<i>Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio</i>	9
Art. 8 -	<i>Cancellazione dall'elenco</i>	10
Art. 9 -	<i>Registro</i>	10
Art. 10 -	<i>Pubblicità</i>	10
Art. 11 -	<i>Norme di rinvio</i>	11
Art. 12 -	<i>Disposizioni transitorie</i>	11
Art. 13 -	<i>Disposizioni finali e di efficacia</i>	11

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'istituzione e la tenuta di un "Albo Comunale degli Avvocati", attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

L'esigenza di costituire il predetto Albo deriva da:

- mancanza di personale comunale interno, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale, nonché di un ufficio associato con altri Enti, dotato di personale abilitato alla professione di avvocato, cui poter affidare le pratiche di contenzioso legale;
- obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni, i quali – pur se esclusi dall'applicazione del codice dei contratti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) e d), di cui al D. Lgs 50/2016 - devono rispettare i *principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità*, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D. Lgs 50/2016;

Per "incarichi legali" ai sensi del presente regolamento, si intendono:

- a) *gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (cosiddetto patrocinio legale), come definiti dall'art. 17, comma 1, lett. c) e d), del D. Lgs 50/2016, consistenti in attività relative ad assistenza/rappresentanza/difesa del Comune nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui il Comune sia chiamato a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero abbia disposto di agire per la tutela di propri interessi;*
- b) *gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o di assistenza di natura legale (se non collegate alla prestazione di un incarico giudiziale) che si perfezionano poi come contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata/continuativa, secondo i principi stabiliti dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.*

ART. 2 - ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

Per l'affidamento degli incarichi professionali legali è istituito un apposito Albo Comunale aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione B - CONTENZIOSO URBANISTICO

Sezione C - CONTENZIOSO CIVILE

Sezione D - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Sezione E - CONTENZIOSO PENALE

Sezione F - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Sezione G - CONTENZIOSO CONTABILE AVANTI LA CORTE DEI CONTI

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione nell'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile, di avviso pubblico da pubblicare sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

L'elenco così formato avrà valore per l'annualità di riferimento. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazione di modulistica disponibile sul sito comunale. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. Con cadenza biennale in occasione della revisione di cui sopra - e in via di prima applicazione entro il 28/02/2020 - si procederà alla revisione straordinaria dell'Albo al fine di verificare l'interesse e i requisiti dei soggetti iscritti.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, rispettando comunque i principi di cui agli artt. 4 e 17 del D. Lgs 50/2016.

Si può prescindere dall'utilizzo dell'ALBO e dalla procedura comparativa, anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie assicurative, con oneri a loro carico e nel caso di scelta del legale di comune gradimento con il dipendente, nelle ipotesi in cui sia previsto il rimborso delle spese per quest'ultimo.

ART. 3 - REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- iscrizione da almeno tre anni nell'Albo professionale degli Avvocati;

- comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae professionale.

Al momento dell'iscrizione, inoltre, i professionisti dovranno, altresì, autocertificare il possesso dei seguenti requisiti che dovranno nuovamente attestare all'atto del conferimento di ciascun incarico:

- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro il Comune negli ultimi due anni.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Barasso.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

ART. 4 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (massimo due) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. Nella richiesta di iscrizione si dovrà, altresì, precisare l'abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - assenza di cause ostative, a norma di legge, a contrarre con la Pubblica amministrazione;
 - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - codice fiscale e partita Iva;
- b. curriculum vitae e professionale, sottoscritto dal professionista, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui chiede l'iscrizione;
- c. dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Barasso o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;
- d. dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato dal Comune per i propri dipendenti, con impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e. l'impegno a rendere, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari all'Ente, in caso di nomina, un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio e per eventuali transazioni relative al giudizio per cui sono stati incaricati;
- f. copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 5 -AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ALBO

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale su relazione del Responsabile dell'Area a cui

afferisce la controversia, *ratione materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area interessata provvede, con determinazione, all'affidamento dell'incarico legale, avendo precedentemente attivato una procedura comparativa nei confronti di un numero selezionato di avvocati iscritti nella sezione attinente dell'Albo.

Il Responsabile, visti i *curricula vitae* degli iscritti all'Albo, tenuto conto del tendenziale criterio di rotazione degli affidamenti (prevedendosi qui, a tal fine, che non possano essere oggetto di nuovi e diversi incarichi professionisti che abbiano ricevuto mandati nel semestre precedente) procede ad invitare a presentare un preventivo un numero fra i 3 e i 10 legali iscritti all'Albo.

Agli avvocati invitati alla procedura comparativa verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare, entro tempi indicati, una "parcella preventiva" con riferimento alle tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 (con motivazioni connesse alla complessità dell'incarico, se il compenso richiesto è più alto dei minimi tariffari). Gli stessi saranno anche invitati ad allegare una sintetica relazione riferita all'incarico proposto.

E' sempre ed in ogni caso consentita la deroga al principio di rotazione nei casi di prosecuzione, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti e nei casi di esito vittorioso o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti.

E' consentita, inoltre, la deroga all'obbligo di attivazione di procedura nei casi di particolare e motivata urgenza. A seconda della complessità/valore della causa, potranno essere tenuti presenti, tra gli altri, i seguenti criteri di preferenza:

- chiarezza e idoneità del curriculum da cui poter desumere esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso, ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione, oppure nel settore relativo alla materia oggetto del contenzioso;
- specifica esperienza nell'ambito dell'oggetto di affidamento;
- pregressa proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima questione;
- inquadramento della problematica oggetto del contenzioso e proposte di gestione dello stesso anche con riferimento alla relazione richiesta unitamente al preventivo di spesa, come previsto dai successivi articoli;
- costo del servizio, in particolare nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equipollenza tra diversi profili professionali. Il criterio del costo del servizio potrà essere trascurato qualora il differenziale tra i preventivi non risulti particolarmente apprezzabile.

Il criterio adottato per la procedura comparativa dovrà essere dettagliatamente e motivatamente predeterminato con l'atto indittivo della procedura di comparazione. In casi particolari è consentita l'attivazione di procedura comparativa fra tutti i professionisti iscritti alla competente sezione dell'albo.

In ogni caso l'affidamento dovrà dare atto della congruità del preventivo rispetto alle tariffe professionali vigenti.

Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'albo comunale, come elencate al precedente Art. 3, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di "conflitto di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio oppure nei casi in cui lo richieda l'esigenza di nominare un avvocato domiciliatario, alle condizioni previste nel presente regolamento. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato incarico unico ai fini del compenso, nei limiti di quanto prevede il D.M. 55/2014.

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 2, l'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'Art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 50/2016, è possibile, nel rispetto dei principi dell'Art. 4 del medesimo D. Lgs., solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrattare. E' tale la consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, ove l'affidamento diretto al medesimo professionista risponda ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico. In osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tale opzione è indicata nel bando o nell'avviso relativo all'affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell'offerta anche per la prestazione opzionale.

L'affidamento diretto può ritenersi, inoltre, conforme ai principi di cui all'Art. 4 del D. Lgs. 50/2016, in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o, comunque, della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.

ART. 6 - CONDIZIONI

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei parametri forensi allegati al D.M. 55/2014 come disposte nel successivo articolo 7.

Costituisce, in ogni caso, obbligo del professionista che accetta l'incarico, senza ulteriori spese a carico dell'Ente:

- a) unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- b) stretta osservanza del codice deontologico;
- c) aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- d) alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- e) rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

ART. 7 - CORRISPETTIVO. ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE. CONTRATTO DI PATROCINIO

Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno sarà determinato assumendo, quale valore di partenza, il parametro di cui alle tabelle forensi allegato al D.M. 55/2014. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà, a sue cure e spese, in ordine alla predetta incombenza. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio. Il Responsabile dell'Area interessata provvederà all'impegno di spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione. Su richiesta del professionista, all'atto del conferimento dell'incarico, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, con prevalenza per le spese vive da sostenersi per l'attività giudiziale. Sarà anticipato,

altresì, un importo corrispondente al 10% della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali. Tutti gli importi anticipati, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, saranno oggetto di compensazione.

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
- non abbiano rinnovato l'iscrizione all'albo in occasione della revisione straordinaria biennale.

ART. 9 - REGISTRO

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata all'Area Amministrativo-Contabile.

ART. 10- PUBBLICITÀ

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantire la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo on line e sul portale Web dell'Ente.

ART. 11- NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/01/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N° 241 del 16/10/2014, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nelle more dell'istituzione dell'Albo degli Avvocati dell'Ente, il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di cui all'Art. 4 del D. Lgs. N° 50/2016 e delle norme del presente regolamento.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E DI EFFICACIA

Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.